

N. R.G. 1308/2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona della dott.ssa Luisa Rotolo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale promossa da

A _____), con il patrocinio dell'avv. Roberta
PALOTTI;

- ricorrente -

contro

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE- INPS (C.F. 80078750587),
nella persona del legale-rappresentante pro-tempore, con il patrocinio dell'avv.

- convenuto -

MOTIVI DELLA DECISIONE

1)

Con ricorso depositato il 16/6/2017 _____ deduceva di essere cittadina extracomunitaria, regolarmente soggiornante in Italia in forza di regolare permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Milano per motivi familiari e che il 7/11/15 veniva alla luce suo figlio _____ Evidenziava la predetta che il 13/6/16 presentava domanda all'Inps per ottenere l'assegno di natalità ex art.1, co.125, L.190/14 (legge di stabilità 2015), domanda che veniva respinta dall'ente previdenziale in quanto l'istante "non risulta in possesso di utile titolo di soggiorno".

Concludeva la ricorrente chiedendo accertarsi il diritto all'assegno di natalità menzionato, con conseguente condanna dell'Inps alla corresponsione del relativo beneficio.

Si costituiva l'Inps, contestando le avverse deduzioni e domande, chiedendone il rigetto.

Istruita documentalmente la causa, all'odierna udienza sulle conclusioni delle parti il giudice decideva come da separato dispositivo, di cui dava lettura.

2)

Il ricorso è fondato e va accolto, in quanto la condotta dell'Inps viola il principio di non discriminazione in materia di accesso alle prestazioni previdenziali.



L'art.1, co.125, L. 190/2014 stabilisce "Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 è riconosciuto un assegno di importo pari a 960 euro annui erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione. L'assegno, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, è corrisposto fino al compimento del terzo anno di età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione, per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, e successive modificazioni, residenti in Italia e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ... non superiore a 25.000 euro annui ... Qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE ... non superiore a 7.000 euro annui, l'importo dell'assegno di cui al primo periodo del presente comma è raddoppiato".

L'art.12 della direttiva 98/2011/UE (richiamato dalla ricorrente) prevede che "i lavoratori dei paesi terzi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c) beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne:... e) i settori della sicurezza sociale come definiti dal regolamento CE 883/2004".

I lavoratori di cui al menzionato art.3 sono: "i cittadini dei paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n.1030/2002" (lett.b) "i cittadini dei paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi" (lett.c).

Come ritenuto da altra giurisprudenza di merito (Corte Appello Brescia sent.36/2018-rel.Matano; Trib. Milano, sent.3374/2017-est.Scarzella, ord.22196/2017-est.Locati, ord. 24/6/17-est.Dossi; Corte Appello Milano, sent.1403/2017; Trib. Alessandria, ord. 2593/2016-est.Bertolotto; Trib. Milano, ord. 31522/2015-est. Di Lorenzo; Trib. Bergamo, ord.12 del 29/5/15-est.Azzollini; Trib. Brescia, ord. 6917/2016- est. Pipponzi; Trib. Verona, ord. 13/5/14-est.Benini) la ricorrente rientra nella categoria prevista dall'art.3, parag.1, lett.b), in quanto è provato documentalmente che al momento della presentazione della domanda amministrativa la stessa era titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari, permesso che consente l'esercizio di attività lavorativa ai sensi dell'art.30, co.2, D.L.vo 286/1998 ("il permesso di soggiorno per motivi familiari consente l'accesso ai servizi assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale, l'iscrizione nelle liste di collocamento, lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo").

Con il D.L.vo 40/2014 lo Stato italiano ha attuato la direttiva menzionata ed ha introdotto il "permesso unico lavoro", mentre nulla ha disposto in tema di parità di trattamento e non ha recepito il paragrafo 2 dell'art.12 citato, che prevede per gli Stati membri la facoltà di limitare la parità di trattamento in determinate ipotesi.



Il diritto alla parità di trattamento costituisce la regola generale. La direttiva, infatti, elenca le deroghe a tale diritto che gli Stati membri hanno facoltà di istituire, manifestando però espressamente l'intenzione di avvalersi delle stesse (cfr Corte di Giustizia sent.21/7/17, Martinez Silva C-449/16; sent. 24/4/12, Kamberaj, C-571/10, cit.).

Il regolamento CE 883/2004, richiamato dall'art.12 della menzionata direttiva, inserisce nel settore della sicurezza sociale anche "*i trattamenti di maternità e paternità assimilati*" (art.3, co.1, lett.b) e "*le prestazioni familiari*" (ar.3, co.1, lett.j), mentre il precedente art.1, lett.z), dispone che per prestazione familiare si intendono "*tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare carichi familiari, ad esclusione degli anticipi sugli assegni alimentari e degli assegni speciali di nascita o di adozione menzionati nell'allegato I*".

Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia:

a) le prestazioni familiari sono destinate ad aiutare socialmente lavoratori aventi carichi familiari, facendo partecipare la collettività ai carichi stessi (sent. 4/7/85, Kromhout, C-104/84, nonché 19/9/13, Hliddal e Bornand, C-216/12 e C217/12);

b) l'espressione "compensare i carichi familiari" va interpretata nel senso che essa riguarda in particolare un contributo pubblico al bilancio familiare, destinato ad alleviare gli oneri derivanti dal mantenimento dei figli;

c) la distinzione fra prestazioni escluse dall'ambito di applicazione del regolamento n.883/2004 e prestazioni che vi rientrano è basata solo sugli elementi costitutivi di ciascuna prestazione, in particolare sulle sue finalità e sui presupposti per la sua attribuzione, e non sul fatto che essa sia o meno qualificata da una normativa nazionale come prestazione di sicurezza sociale (sent. 21/6/17, Martinez Silva, C-449/16; sentenza 24/10/13, Lachheb, C-177/12; sent. 20/1/05, Noteboom, C-101/04);

d) una prestazione va considerata come una prestazione di sicurezza sociale se attribuita ai beneficiari prescindendo da valutazioni individuali e discrezionali delle loro esigenze personali, bensì in base ad una situazione definita per legge, e si riferisca a uno dei rischi espressamente elencati nell'art.3, parag.1, regolamento 883/2004 (sentenze 19/9/13 Hliddal e Bornand, C-216/12 e C217/12; 15/3/2001, Offermanns, C-85/99; 16/7/92, Hughes, C-79/91), mentre non hanno alcun rilievo caratteristiche puramente formali, che non vanno considerate elementi costitutivi ai fini della classificazione delle prestazioni (cfr. sent. 11/9/08, Petersen, C-228/07).

Nell'elenco dei rischi elencati all'art.4, parag.1, regolamento CEE 1408/71 e all'art.3, parag.2, regolamento CEE 883/04, sono indicate per entrambi le prestazioni familiari. Inoltre, il meccanismo giuridico a cui lo Stato membro fa ricorso per attuare la prestazione è irrilevante ai fini della qualificazione di quest'ultima come prestazione previdenziale;

e) in virtù del principio del primato del diritto dell'unione, una normativa nazionale contraria e rientrante nell'ambito di applicazione diritto dell'unione deve essere disapplicata dal giudice nazionale, senza che quest'ultimo sia imposto di sottoporre alla



corte una domanda di pronuncia pregiudiziale (cfr. Corte di Giustizia, 19/1/10, Kucukdeveci, C-555/07; conformi Corte Costit. ordinanza 207/2013, sentt. 75/2012, 28 e 227/2010, 284/2007).

Da quanto sopra esposto emerge che l'assegno di natalità ex art.1, co.125, L.190/2014 - indipendentemente dalle classificazioni adottate dall'ordinamento interno - va qualificato come prestazione previdenziale secondo i criteri propri della normativa e della giurisprudenza comunitarie. Tale assegno è ascrivibile ai settori della sicurezza sociale, rientrando sia nella categoria delle prestazioni di maternità e di paternità assimilate, sia nella categoria delle prestazioni familiari, in quanto diretta a compensare carichi familiari e non è compresa nell'elenco degli assegni speciali di nascita o di adozione menzionati nell'allegato I del regolamento CE 883/2004, che all'art.1, lett.z), esclude dal novero delle prestazioni familiari.

L'assegno di natalità di base va riconosciuto alle madri che soddisfino le condizioni di cui al co.125 cit. e non beneficino dell'indennità di maternità prevista per le lavoratrici dipendenti o autonome (ex artt.22, 66 e 70 D.L.vo 151/2001) o di risorse economiche non superiori a determinati valori ISEE.

Tali conclusioni trovano conferma nell'ordinanza (n.95, 7/3-4/5/17) della Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'art.74, D.L.vo 151/2001, nella parte in cui non riconosce il diritto all'assegno di maternità di base alle donne straniere e titolari del solo permesso di soggiorno per motivi familiari. La Corte, infatti, dichiarando la questione manifestamente inammissibile ha osservato che *"il rimettente ha mostrato di non essersi posto il problema dell'eventuale applicabilità, anche solo per escluderla, al caso delle ricorrenti, della disciplina dettata dall'art.12 della direttiva 13 dicembre 2011, n.2011/98/UE, che, attraverso il richiamo all'art.3, paragrafo 1, lettera b), riconosce lo stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro per quanto concerne i settori della sicurezza sociale come definiti dal regolamento (CE) n.883/2004 «ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n.1030/2002 >>"*.

3)

Nella fattispecie che ci occupa, nonostante la normativa non affermi espressamente di voler derogare al principio di parità di trattamento, la condotta posta in essere dall'ente previdenziale è oggettivamente discriminatoria ai danni della ricorrente, a prescindere dal relativo intento.

Viene, infatti, violata la parità di trattamento tra lavoratori nei settori di sicurezza sociale come definiti dal regolamento CE 883/2004, in quanto l'ente previdenziale subordina il riconoscimento della prestazione in favore dei cittadini di Stati extra UE al possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, mentre il citato regolamento riconosce parità di trattamento ai cittadini dei paesi terzi ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi o ai quali è comunque consentito di lavorare, senza distinzioni inerenti al titolo di soggiorno nel territorio di tale Stato.



Come rilevato al capo che precede lo Stato italiano non ha espressamente limitato la parità di trattamento, facendo ricorso all'art.12, par.2, lett.b), della direttiva 2011/98, con la conseguenza che limitare il beneficio dell'assegno di natalità di base alle sole cittadine dell'unione o a cittadine di paesi terzi titolari di un permesso di soggiorno di lungo periodo contrasta con le disposizioni europee prevalenti nelle materie in cui sono competenti gli organi della UE.

Il principio di parità di trattamento nel settore della sicurezza sociale, sancito dall'art.12, par.1, sopra riportato, è chiaro, preciso e incondizionato, e tale norma risulta, dunque, dotata di efficacia diretta e di portata autoesecutiva (Corte Appello Milano, sent.29/5/17 n.1003; Corte Appello Brescia, sent.30/11/16, n.446).

Pertanto, l'Inps va condannato al pagamento dell'assegno di natalità di cui alla normativa citata, oltre accessori di legge dalla maturazione del credito al saldo.

La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza.

P.Q.M.

dichiara il diritto della ricorrente alla percezione dell'assegno di natalità (art.1, co.125, L.190/2014), con conseguente condanna dell'Inps alla corresponsione del relativo beneficio, oltre accessori di legge dal dovuto al saldo;

condanna l'Inps al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.000,00, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa, da distrarsi in favore del difensore anticipante.

Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.

Monza, 8 febbraio 2018.

Il Giudice del Lavoro
Luisa Rotolo

